



MIGRANTES

FONDAZIONE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

ATTUAZIONE DELLA DELIBERA PRESA NELLA XLIV ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI
RIGUARDANTE IL “*TITOLO ABILITANTE*” ALL’ESERCIZIO DEL MINISTERO IN ITALIA
PER SACERDOTI STRANIERI CHE SVOLGONO IL MINISTERO
A FAVORE DEI LORO CONNAZIONALI IMMIGRATI IN ITALIA

Per i sacerdoti che non hanno la cittadinanza italiana, il titolo abilitante all’esercizio del ministero in Italia a favore dei loro connazionali immigrati si chiama “ATTESTATO CEMI” ed è rilasciato dalla Commissione Episcopale per le Migrazioni (CEMi) a chi ha adempiuto le seguenti condizioni:

- la frequenza di corso previo di formazione pastorale, con colloquio conclusivo, organizzato dalla Fondazione Migrantes;
- l’autorizzazione dell’Ordinario di incardinazione (a quo);
- l’autorizzazione dell’Ordinario di arrivo (ad quem).

Tutti i sacerdoti stranieri che hanno ottenuto l’ATTESTATO CEMI è condizione essenziale per l’inserimento nel “sistema del sostentamento del clero”.

Un ATTESTATO PROVVISORIO della CEMi sarà concesso ai sacerdoti che hanno assunto impegni pastorali e non hanno avuto la possibilità di frequentare il corso di formazione ad hoc. Questi dovranno soddisfare tale obbligo quanto prima.

COORDINATORI NAZIONALI sono i sacerdoti nominati dal Consiglio Permanente della CEI, su proposta della Conferenza Episcopale a quo e sentito il parere della Fondazione Migrantes, a coordinare il lavoro pastorale per un determinato gruppo etnico o linguistico a livello interdiocesano o nazionale.

Anche i Coordinatori Nazionali dovranno adempiere alle tre condizioni sopra indicate per ottenere l’ATTESTATO CEMi.

Essi saranno inseriti nell’ICSC possibilmente nella diocesi dove di prevalenza esercitano il ministero pastorale, o comunque dove risiedono.

Questo Regolamento è stato approvato dalla Commissione Ecclesiale per le Migrazioni (CEMi) il 20 marzo 2000 ed in questa data è entrato in vigore.